SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

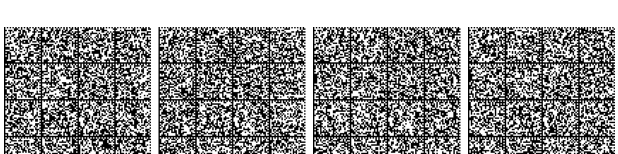
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Corte suprema di cassazione

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

Ministero dello sviluppo economico



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 2011, n. **86**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 84.380 per l'anno 2011, di euro 84.380 per l'anno 2012 e di euro 91.295 a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominati "le due Parti",
Tenuto conto dei rapporti di cooperazione esistenti fra loro, al fine di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi,
Consapevoli dell'importanza della cultura per il conseguimento di tale obiettivo,
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti rafforzeranno la cooperazione culturale con modalità che assicurino lo scambio di elaborati culturali e intellettuali attraverso le biblioteche nazionali e altre Istituzioni culturali.

Articolo 2

Le due Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale mediante lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali. Esse scambieranno visite con manifestazioni artistiche e gruppi teatrali tradizionali e coopereranno parimenti nei settori della scultura e delle arti.

Articolo 3

Le due Parti si assicureranno lo scambio di inviti per partecipare ai festival e agli eventi culturali tenuti nei due rispettivi Paesi e incoraggeranno la reciproca presentazione di produzioni cinematografiche.

Articolo 4

Le due Parti favoriranno la collaborazione fra responsabili dei circoli competenti nei settori delle biblioteche, dei musei, dell'archeologia, delle antichità e del restauro, mediante l'organizzazione di manifestazioni archeologiche e scambi di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra analoghi circoli incaricati dei sopra menzionati

canali di cooperazione. In questo contesto le due Parti faciliteranno lo scambio di libri, database e mostre d'opere d'arte di valore storico fra librerie nazionali e musei di entrambi i Paesi, in conformità alle norme e regolamentazioni applicabili nei due Paesi.

Articolo 5

Le due Parti convengono di istituire una Commissione Mista incaricata dell'applicazione del presente Accordo, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale. Tale Commissione si riunirà alternativamente nei due Paesi. Le date saranno concordate mediante i canali diplomatici.

Articolo 6

I membri delle delegazioni che prenderanno parte ai seminari e agli scambi di visite fra i due Paesi saranno individuati mediante i canali diplomatici.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà approvato in conformità alle regolamentazioni e procedure costituzionali vigenti in ciascuno dei due Paesi e entrerà in vigore alla data di avvenuta ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Il presente Accordo potrà essere modificato di comune intesa fra le due Parti attraverso Scambio di Note.
Gli emendamenti concordati entreranno in vigore secondo le medesime procedure previste per l'Accordo originario che dovranno modificare.

Articolo 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore per tre anni e sarà rinnovato tacitamente per eguali periodi nel caso in cui nessuna delle due Parti notifichi per iscritto all'altra la sua volontà di recedere prima dello spirare

del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi antecedentemente alla scadenza.

Lo spirare del presente Accordo non farà venire meno i progetti già in essere fra i due Paesi, a meno che entrambe le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Articolo 9

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno qui appresso firmato il presente Accordo.

Il presente Accordo è stato sottoscritto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà la versione in lingua inglese.

Il presente Accordo è stato firmato a DOHA, il 14.1.2007

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo dello Stato del Qatar**
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI ESTERI	PRIMO VICE MINISTRO E MINISTRO DEGLI ESTERI
ON. MASSIMO D'ALEMA	HAMAD BIN JASSIM AL-THANI

CULTURAL CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as "the two Parties",
Taking into account the existing cooperation relationship between them, seeking to strengthen friendship relations between the two Countries,
Realizing the importance of culture in achieving this goal,
Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties shall enhance cultural cooperation in a way that guarantees exchange of cultural and intellectual output through national libraries and other cultural institutions.

Article 2

The two Parties shall encourage and consolidate cultural cooperation through exchange of art exhibitions and organization of mutual cultural weeks. They shall exchange visits by artistic shows and traditional theatrical groups as well as cooperate in the fields of sculpture and arts.

Article 3

The two Parties shall ensure exchange of invitations to participate in cultural festivals and events conducted in their two Countries and encourage the mutual presentation of movies production.

Article 4

The two Parties shall encourage co-operation among officials of responsible circles in the field of libraries, museums, archaeology, antiquities and restoration through organizing archaeological exhibitions and exchange visits by experts and specialists for the purpose of discussion and coordination by the similar circles, charged with the above-mentioned channels of cooperation. In this context the two Parties shall facilitate exchange of books, databases and display of artistic pieces of historical value among national libraries and museums in both

Countries in accordance with the rules and regulations applicable in both Countries.

Article 5

The two Parties agree to establish a Joint Committee to implement the present Agreement in order to promote and develop the cultural cooperation. This Committee shall meet on alternative occasions in both Countries. The schedules shall be agreed upon by diplomatic channels.

Article 6

Members of delegations who take part in the seminars and visits exchanged between the two Countries shall be determined through diplomatic channels.

Article 7

This Agreement is to be approved according to the regulation and the constitutional procedures prevailing in each Country and shall enter into force as from the date of receipt of the second notification through which the parties will officially inform of the successful fulfillment of their respective ratification procedures.
This Agreement can be modified between the two Parties through an Exchange of Notes.
The agreed amendments shall enter into force according to the same procedures set out for the Agreement they are to modify.

Article 8

This Agreement lasts for three years and it shall be renewed automatically for the same period in case that no Party has sent a written notice of termination to the other Party before the end of the original period or the renewal period at least three months before the actual date of termination.
The act of termination of this Agreement shall not affect the existing projects between the two Countries, unless both Parties agree otherwise.

Article 9

In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have hereunto signed this Agreement.
This Agreement has been signed in two originals each of them written in Italian, Arabic and English languages. In case of any difference in interpretation, the English version shall prevail.

This Agreement has been signed in DOHA on JANUARY 14th 2007

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the State of Qatar
HON. MASSIMO D'ALEMA DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS	HAMAD BIN JASSIM BIN JABR AL - THANI THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2517):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28 dicembre 2010.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 2 ed il 22 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4248):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 13 aprile 2011 ed il 4 maggio 2011.

Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

11G0129

LEGGE 3 giugno 2011, n. **87**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 206.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL LIBANO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne il Libano:

(i) l'imposta sugli utili delle professioni industriali, commerciali e non commerciali;
(ii) l'imposta su stipendi, salari e pensioni;
(iii) l'imposta sul reddito ricavato dal patrimonio mobiliare;
(iv) l'imposta sulla proprietà immobiliare;

(qui di seguito indicata quale "imposta libanese");

(b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Libano" designa il territorio della Repubblica del Libano compreso il suo mare territoriale ed inoltre la zona economica esclusiva sulla quale il Libano ha piena sovranità ed esercita i propri diritti e la propria giurisdizione conformemente alla legislazione interna e al diritto internazionale, per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche, e minerali presenti nelle acque marine, e nel fondo e il sottosuolo di tali acque;

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Libano o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne il Libano, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato;

(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura

analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una fattoria o una piantagione;
(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;

(i) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa di uno Stato contraente per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale assunto con tali finalità nell'altro Stato contraente, quando le attività di tale natura si protraggono per il medesimo progetto o per uno collegato per un periodo che oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

(a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; oppure

(b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.

Nei casi di cui ai commi a) e b), i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa o sono percepiti in corrispettivo di attività esercitate nel periodo in cui il residente dimorava in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 svolti nel quadro di un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività vengono esercitate, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente o in larga misura per mezzo di fondi dell'altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o pubblica istituzione.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a condizione che dette pensioni e pagamenti analoghi non abbiano natura contributiva.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

   (b) Nonostante le disposizioni del comma 1 (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente è un residente di detto altro Stato che:

      (i) ha la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato; o

      (ii) senza avere la nazionalità del primo Stato non è divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare temporaneamente nell'altro Stato contraente e che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione senza finalità di lucro, riconosciuto dal Governo di detto altro Stato contraente, soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato contraente, unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche o entrambi, presso tale istituto di istruzione è esente da imposta in detto altro Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nell'interesse pubblico ma nell'interesse privato di una o più persone specifiche.

Articolo 21

STUDENTI ED APPRENDISTI

1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualità di studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sarà assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni.

2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libano, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libano ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne il Libano:

Se un residente del Libano ritrae redditi o elementi di reddito che, ai sensi della legislazione italiana e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, il Libano concederà come credito nei confronti della propria imposta sul reddito o elementi del reddito un ammontare pari all'imposta pagata in Italia.

L'ammontare del credito, tuttavia, non potrà eccedere l'ammontare dell'imposta libanese relativa a tali redditi o elementi del reddito calcolata in conformità alle leggi ed ai regolamenti tributari del Libano.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati negli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali del relativo Stato che si trovino nella stessa situazione.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti

dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

7. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della

Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, semprechè il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.
La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno Stato terzo membro dell'OCSE.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.
La persona può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, la persona è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente è prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorità competente esprimano voti diversi.

7. Ciascuno Stato contraente sosterrà le spese del membro da esso designato e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti. La Commissione arbitrale può stabilire diversamente per quanto concerne le spese.

8. Le decisioni della Commissione sono definitive e vincolanti per ciascuno degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residenza era per il residente o qualunque persona collegata a tale residente di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica del Libano

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo italiano e il Governo libanese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione "stabile organizzazione" non comprende gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente attraverso la vendita di beni o merci di proprietà dell'impresa esposti nell'ambito di una fiera o esposizione temporanea e di carattere occasionale, successivamente alla chiusura della fiera o esposizione stessa.

2. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

3. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

(b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 3 dell'articolo 11, al paragrafo 3 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Libano e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure ai corrispondenti enti libanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

6. Con riferimento all'articolo 24, la disposizione di cui al paragrafo 6 non pregiudica il diritto del Libano di applicare la propria legislazione interna concernente l'imposta di registro sugli immobili dovuta dalle persone di nazionalità diversa da quella libanese.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

FATTO a Beirut, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica del Libano

CONVENTION

BETWEEN

THE ITALIAN REPUBLIC AND THE LEBANESE REPUBLIC

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Lebanon:
- (i) the tax on the profits of industrial, commercial and non commercial professions;
- (ii) the tax on salaries, wages and pensions;
- (iii) the tax on income derived from movable capital;
- (iv) the tax on built property;

(hereinafter referred to as "Lebanese tax");

(b) in the case of Italy:
(i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
(ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
(iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source;

(hereinafter referred to as "Italian Tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Lebanon" means the territory of the Lebanese Republic including its territorial sea as well as the exclusive economic zone over which Lebanon exercises sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with its internal law and with the international law, concerning the exploration and the exploitation of the natural, biological, and mineral resources existing in the sea waters, sea-bed and subsoil of these waters;

(b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Lebanon or Italy, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an

enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Lebanon, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its

place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a farm or any plantation;
(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;
(h) a building site or construction, or assembly project which exists for more than twelve months;
(i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged for such purposes in the other Contracting State, provided that such activities continue for the same project or a connected project for a period of more than twelve months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the

enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by paragraphs 1 to 4 of Article 25 of this Convention.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which has owned at least 10 % of the capital of the company paying the dividends for a period of at least 12 months preceding the date the dividends were declared;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable

according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph-films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities; or

b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.

In the cases referred to in subparagraph a) or b) the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to the fixed base or is derived from the activities performed in the period in which the resident was present in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year

concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from the activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement between the Contracting States shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised if the visit to the State is wholly or substantially supported by funds of the other Contracting State, a political or administrative subdivision, a local authority or public institution thereof.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where they arise.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article pensions and other similar payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State, provided that these pensions or payments do not have a contributory nature.

4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first mentioned Contracting State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph 1 a) of this Article, such renumeration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State who:

(i) is a national of that State, not being a national of the first-mentioned State, or

(ii) not being a national of the first-mentioned State did not become a resident of that other State solely for the purpose of performing the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State without having the nationality of the State from which the pension is derived.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

TEACHERS, PROFESSORS AND RESEARCHERS

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any university, college, school or other similar non-profitable educational institution, which is recognized by the Government of that other Contracting State, is present in that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other Contracting State, solely for the purpose of teaching or research or both, at such educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on his remuneration for teaching or research.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS AND TRAINEES

1. A resident of a Contracting State who is temporary present in the other Contracting State as a student or a trainee who receives a technical, professional or business training shall not be taxed in the other Contracting State for remittances from abroad for the purpose of his maintenance, education or training or as a scholarship to continue his education for a period of 7 years.

2. Remuneration paid to the student or trainee, as the case may be, for services rendered in the other Contracting State shall not be taxed in that other State for a period of 2 years provided that such services are connected with his education, maintenance or training.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 is derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Chapter IV

Methods for Elimination of Double Taxation

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Lebanon, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Lebanon but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.
However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Lebanon:

Where a resident of Lebanon derives income or items of income which under the law of Italy and in accordance with this Convention may be taxed in Italy, Lebanon shall allow as a credit against its tax on the income or items of income an amount equal to the tax paid in Italy.

The amount of credit, however, shall not exceed the amount of Lebanese tax on that income or items of income computed in accordance with the taxation laws and regulations of Lebanon.

Chapter V

Special Provisions

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

7. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of the fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

5. In the cases provided for in the preceding paragraphs, if the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement for the avoidance of double taxation within two years from the date on which the case has been first presented to one of them, and the taxpayer(s) agree(s) to be bound by the decision of an arbitration board, the competent authorities may establish such an arbitration board for each specific case, which is entrusted with giving an expert opinion on the method for the elimination of double taxation. The board can only be established if the parties concerned previously waive-without any reservations or conditions-the pending legal proceedings at the domestic court.
The arbitration board shall consist of three members appointed in the following manner: each competent authority shall appoint a member and the two members shall appoint by mutual agreement the chairman who shall be chosen among independent experts from either Contracting State or from another OECD member country.
When giving its opinion, the arbitration board shall apply the provisions of this Convention and principles of international law, taking into account the domestic laws of the Contracting States. The arbitration board shall establish its own rules of procedure.
The person concerned may upon request be heard or be represented before the arbitration board and, when requested by the board, such person shall appear before it or appoint a representative for such purpose.

6. The opinion of the arbitration board shall be given within six months from the date on which the case has been presented. The board shall rule with a majority vote of its members. In case of

divergence of the voting of the members appointed by each competent authority, the chairman's vote shall prevail.

7. Each Contracting State shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting States. The arbitration board may make a different regulation concerning costs.

8. The decisions of the board are final and binding for each Contracting State.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting States the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 4 of Article 25 of this Convention.

Article 29

LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such residency was for the resident or any person connected with such resident to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.

2. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

Chapter VI

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and

(b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 31

<u>TERMINATION</u>

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

(b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Beirut on November 22, 2000, in two originals, each in the, Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Lebanese Republic

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of Italy and the Government of Lebanon for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With respect to Article 5, the term "permanent establishment" shall not include the profits realized by an enterprise of a Contracting State through the sales of goods or merchandise belonging to the enterprise displayed in the frame of an occasional temporary fair or exhibition after the closing of the said fair or exhibition.

2. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

3. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:

(a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,

(b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 3 of Article 11, paragraph 3 of Article 12, paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.

5. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remunerations paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or the Central Bank of Lebanon and to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) or to similar Lebanese institution, are covered by the provisions concerning government service.

6. With reference to Article 24, the provision of paragraph 6 does not prevent Lebanon from applying its domestic law regarding the tax on registration of real estate due by non-Lebanese nationals.

7. The provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.

8. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at Beirut on November 22, 2000, in two originals, each in the, Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Lebanese Republic

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2516):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28 dicembre 2010.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª,5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 2 e 30 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4249):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 13 aprile 2011 ed il 4 maggio 2011.

Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

11G0132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10, celebrative del «2011 Anno della Cultura e della Lingua Russa in Italia», millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 47434 del 1° giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2011, con il quale si autorizza l'emissione e si stabilisce il corso legale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «2011 Anno della Cultura e Lingua Russa in Italia», millesimo 2011, nella versione proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10, celebrative del «2011 Anno della Cultura e Lingua Russa in Italia», millesimo 2011, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 dicembre 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria n. 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità, euro 64,00;

da 501 unità, euro 62,72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

11A08223

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 maggio 2011.

Approvazione del profilo del protocollo per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza di cui al decreto 17 giugno 2008.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto 17 giugno 2008, recante gli standard per lo scambio dei dati informatici tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e altri Enti che operano nel soccorso;

Considerato che il decreto citato prevede che la trasmissione da e verso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dei dati utili ai fini della pianificazione e gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza provenienti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali sia effettuata in modalità sicura, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e che tali dati, inviati all'infrastruttura informatica di cooperazione applicativa del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rispettino le modalità tecniche di cui al decreto stesso;

Considerato che, in particolare, il decreto 17 giugno 2008 autorizza alla trasmissione dei dati utili ai fini della pianificazione e gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza utilizzando il protocollo CAP (Common Alerting Protocol);

Rilevata la necessità di rendere ancora più efficace la cooperazione applicativa con i sistemi informativi automatizzati di altri Enti che operano nel settore della sicurezza, aggiornare i requisiti tecnici previsti nel decreto citato, definendo il profilo del protocollo CAP più idoneo alle esigenze del Dipartimento e la necessità di individuare il più idoneo protocollo per lo scambio dei dati nei protocolli di tipo «Atom e RSS Feed»;

Decreta:

1. È adottato il profilo CAP 2.0., che è denominato «Profilo CAP Vigili del Fuoco».

2. Le modalità tecniche-operative relative all'attuazione del punto 1 sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Roma, 23 maggio 2011

Il capo dipartimento: TRONCA

11A07855

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, al prof. Mauro Rubino delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Mauro Rubino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere presso l'università degli studi di Palermo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'11 Giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 4850 del 25 giugno 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna n. 1622 in data 9 marzo 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 1834 del 21 marzo 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dal predetto prof. Mario Rubino;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Laurea in lingue e letterature straniere - Inglese - Indirizzo comparatistico» conseguita il 28 novembre 2001 presso l'università degli studi di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Post Graduate Certificate in Education» conseguito il 25 giugno 2003 presso The Manchester Metropolitan University;

«Qualified Teacher Status» rilasciato il 1 agosto 2003 dal General Teaching Council for England;

«Induction» rilasciato il 25 ottobre 2004 dal General Teaching Council for England;

posseduto dal cittadino italiano prof. Mauro Rubino, nato a Palermo il 10 agosto1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08062

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2011.

Modifica del decreto 8 febbraio 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Argiolas Maria Assunta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 8 febbraio 2011 con il quale si riconosceva il titolo di abogado conseguito in Spagna dalla sig.ra Argiolas Maria Assunta, nata il 3 novembre 1975 a Nuoro, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come luogo di nascita Roma invece di Nuoro;

Vista l'istanza di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Argiolas Maria Assunta;

Decreta:

Il decreto datato 8 febbraio 2011, con il quale si riconosceva il titolo di abogado, conseguito in Spagna da Argiolas Maria Assunta, nata 3 novembre 1975 a Nuoro, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: il luogo di nascita errato Roma è sostituito dal luogo esatto Nuoro.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'8 febbraio 2011.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07663

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Callea Enrico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Callea Enrico, nato il 18 dicembre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Callea Enrico è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 6 maggio 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia presso il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 31 ottobre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 novembre 2006, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso il «Colegio de Abogados de Madrid» dal 25 maggio 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che ose il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Callea Enrico, nato il 18 dicembre 1977 a Roma, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07664

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Anguissola Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Anguissola Marco, nato il 6 maggio 1973 a Ciriè (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Torino in data 15 luglio 1997 e del master in discipline giuridiche ed economiche presso la Scuola IaD - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Torino del 22 luglio 2000;

Preso atto che l'istante ha inoltre allegato alla domanda certificazione relativa all'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento in discipline giuridiche ed economiche, attestazione di frequenza al corso di preparazione al concorso per uditori nell'anno 1998/1999, un'attestazione della casa editrice utet di collaborazione e un certificato di lavoro presso l'INPS;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 gennaio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il lustre col legi d'Advocats» di Girona dall'11 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Preso atto che nella Conferenza di servizi del 1° aprile 2011, si è ritenuto che non possono essere considerati rilevanti, ai fini della riduzione della prova da applicare, i certificati attestanti la frequenza a corsi di formazione, in quanto non può essere data rilevanza alla documentazione che verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, come si è detto, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'abogado spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia sia colmata e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia già tale in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Anguissola Marco, nato il 6 maggio 1973 a Ciriè (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di advocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07665

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brojban Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Brojban Daniela, nata a Oravita (Romania) il 4 marzo 1980, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Ingineria prelucrarii produselor naturale» conseguito presso la «Universitatea Politehnica din Tmisoara» nel giugno 2003;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario;

Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della salute pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'ordine nazionale per i biologi, i biochimici e i chimici, al quale sia iscritto;

Preso atto che la sig.ra Brojban non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non può esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Brojban di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione

configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante dei consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai tini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Brojban Daniela, nata a Oravita (Romania) il 4 marzo 1980, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea lngineria prelucrarii produselor naturale», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici è rigettata.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07661

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Toska Altin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Toska Altin, nato il 1° aprile 1974 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Toska è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» il 20 ottobre 2005;

Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione del sig. Toska dal 3 ottobre 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato in data 11 maggio 2009 valido fino all'11 maggio 2011;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Al sig. Toska Altin, nato il 1° aprile 1974 a Fier (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di avokat quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07662

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Barmo Mourad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Barmo Mourad, nato il 1° marzo 1980 a Daraa (Siria), cittadino siriano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, com-

ma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in diritto presso la Università di Damasco (Siria), rilasciato il 22 novembre 2004;

Considerato che ha documentato di essere iscritto nella filiale della Associazione degli avvocati di Daraa dal novembre 2009, dopo aver effettuato un tirocinio biennale e superato un esame di abilitazione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007, rinnovato nel luglio 2007;

Decreta:

Al sig. Barmo Mourad, nato il 1° marzo 1980 a Daraa (Siria), cittadino siriano , è riconosciuto il titolo professionale di avvocato quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale, seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07666

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fosfuro di alluminio a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato l'11 dicembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 288 di recepimento della direttiva n. 2008/125/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva fosfuro di alluminio;

Visto altresì il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato il 2 ottobre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 231 di recepimento della direttiva n. 2009/146/CE della Commissione, che ha rettificato la precedente direttiva n. 2008/125/CE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 18 giugno 2010 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fosfuro di alluminio può essere autorizzata solo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso;

Considerato in particolare che i prodotti fitosanitari pronti all'uso contenenti la suddetta sostanza attiva, possono essere utilizzati come rodenticida, talpicida e leporicida solo per ambienti esterni;

Considerato altresì che l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio è limitato ai soli utilizzatori professionali;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva n. 2008/125/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva fosfuro di alluminio nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 31 agosto 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva n. 2008/125/CE;

Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio conformi alle condizioni previste dalla direttiva n. 2008/125/CE successivamente rettificata dalla direttiva n. 2009/146/CE;

Tenuto conto che le disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva n. 2008/125/CE sono state successivamente modificate dalla direttiva n. 2009/146/CE della Commissione recepita con decreto ministeriale 18 giugno 2010;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di alluminio, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fosfuro di alluminio ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di alluminio nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fosfuro di alluminio ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	974	PHOSTOXIN	COLKIM S.r.l.
2	8101	FUMITOXIN	RADIS S.r.l.
3	8132	FOSTOGAS B	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
4	3470	FOSTOGAS	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
5	7856	SILGAS B	CEREXAGRI ITALIA S.r.l.

Phostoxin

bustine

Bustine in carta permeabile all'aria e al gas

PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE CONSERVATE COME INSETTICIDA

GAS TOSSICO



FACILMENTE INFIAMMABILE MOLTO TOSSICO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PHOSTOXIN - Composizione

Alluminio fosfuro puro	gr. 56
Coformulanti	q.b. a gr. 100

Ogni bustina contiene gr. 34 di Phostoxin e sviluppa gr. 11,3 di fosfina (PH_3).

Colkim s.r.l.

OZZANO EMILIA (BO) - Via Piemonte n. 50 tel. 051/799445

OFFICINA DI PRODUZIONE: DETIA FREYBERG GMBH • Dr.-Wemer-Freyberg-Str. 11 • D-69514 LAUDENBACH

Registrazione N. 0974 del 01/09/1972 del Ministero della Sanità.

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

Contenuto: n.20 bustine Partita n.

FRASI DI RISCHIO

A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA GAS TOSSICI ED ESTREMAMENTE INFIAMMABILI. MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE E PER INGESTIONE. A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS MOLTO TOSSICO. ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dell'umidita'. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non versare acqua sul prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sotto forma solida reagisce con l'umidita' dell'ambiente formando fosfina.

Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio.

Sintomi: gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore,fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.

Sintomi acuti: **sintomi lievi** - Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; **media gravita'** - Interessamento del SNC, affaticabilita', apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale; **avvelenamento grave** - Forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato soporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico.

Sintomi cronici: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabiliota', cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I danni maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.

Terapia: il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso di ingestione, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'e' l'emolisi.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

AVVERTENZA: PHOSTOXIN SVILUPPA UN GAS TOSSICO - DOVRÀ ESSERE IMPIEGATO SOLO DA PERSONALE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE E PATENTE PER L'IMPIEGO DEL GAS TOSSICO IDROGENO FOSFORATO, COME DA D.L. 9/1/1927: N. 147.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Può essere autorizzato soltanto l' utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all' uso contenenti fosfuro di alluminio.L' utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida puo' essere autorizzato solo all' esterno.Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua. – Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di incendio usare sabbia secca, polvere ABC o CO_2. Non usare acqua.

MODALITÀ D'USO

Phostoxin distrugge i parassiti in ogni loro stadio di sviluppo: Calandra granaria, Calandra oryzae, Trogoderma granarium, Tribolium spp., Tene-brioides mauritanicus, Tinea granella, Plodia interpunctella, Ephestia kue-niella, Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne, Acarus siro.

Si impiega 1 bustina di PHOSTOXIN per 2-5 tonnellate di grano nei silos ermeticamente chiusi.

Nei cereali in granella, conservati in granai, ammucchiati, coperti con telo di plastica si raccomanda l'utilizzo di 1 bustina per 3-4 tonnellate.

Per la disinfestazione di: leguminose in granella - semi oleaginosi e panelli - frutta secca (da frutti a guscio con seme edule) - tabacco essicato - cacao in grani - caffè, pepe in granuli - manioca in radici e tapioca – sementi tè, camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio): usare PHOSTOXIN in ragione di 1 bustina per 5-11metri cubi d'ambiente.

DURATA DEL TRATTAMENTO: Essa deve essere sempre in funzione della temperatura ambiente e comunque non deve superare i 7 giorni; è sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10°C.

Per le granaglie destinate alla semina la durata di esposizione al gas non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%.

È sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

BONIFICA: Immediatamente dopo la riapertura del deposito - a trattamento effettuato - le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere areate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire una areazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo di areazione dovrà essere di 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rivelatrici.

I locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben areati. Non fare mai trattamenti in locali abitati. Aprire le confezioni in piena aria. I contenitori aperti devono essere utilizzati in una sola operazione. Proteggere le bustine dall'acqua e dall'umidità.

Phostoxin non è compatibile con altri principi attivi.

Phostoxin può essere fitotossico per le colture e piante non indicate in etichetta.

Phostoxin è tossico per gli animali domestici, pesci, bestiame, insetti utili.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003)- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA -DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: n.20 bustine da 34 gr
(pari a gr.680 di Phostoxin)

218117 rev.03/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/5/2011

FUMITOXIN

Gas tossico per la disinfestazione insetticida delle derrate conservate (Pellets)

FUMITOXIN

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:

Alluminio fosfuro puro	**g**	**56**
Coformulanti q.b. a	**g**	**100** - *Ogni pellet pesa g 0,6 e sviluppa g 0,2 di idrogeno fosforato (pH_3) -*



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



MOLTO TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO - A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili, molto tossico per inalazione e per ingestione. A contatto con acidi libera gas molto tossici. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato – Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Conservare lontano da fiamme e scintille - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone –Non gettare i residui nelle fognature – Non versare acqua sul prodotto - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

RADIS S.r.l. - Via Faentina, 280 – 48010 S. MICHELE (RA) ITALY

Officine di produzione:
SHENYANGS PESTICIDE FACTORY – 101 Hitang Street SHENYANG. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA / **JINING CITY YIMIN CHEMICAL PLANT** – Liji Village, Xuzhuang Town, Rencheng District, Jining City SHANGDONG PROVINCE. CHINA

Registrazione del Ministero della Sanità n° 8101 del 09.11.1992

Contenuto netto: kg 1 (n. 1650 pellets da 0,6 g) **Partita n.** ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. **Odore:** simile all'acetilene o al pesce marcio.
SINTOMI: gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici.
Sintomi acuti: sintomi lievi – Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea: **media gravità** – Interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito, diarrea, senso di oppressione toracica, segni di sofferenza epatica e renale: **avvelenamento grave** - Forti dolori addominali con vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguna, stato soporoso, vertigini, convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico.
Sintomi cronici: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenza a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreto verde fluorescente. I danni maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinale, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia.
TERAPIA: il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso di ingestione, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'è l'emolisi.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio. L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] - Dopo la manipolazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone – In caso di incendio usare sabbia secca, polvere ABC – **FUMITOXIN** è composto di fosfuro di alluminio e da un materiale che sviluppa un gas capace di impedire l'autocombustione del fosfuro di idrogeno che si sviluppa per effetto dell'umidità, sia dei cereali, sia dell'atmosfera. I pellets di **FUMITOXIN** si decompongono dopo almeno 3 ore dall'apertura del contenitore e sviluppano un odore che ricorda quello del carburo di calcio. A seconda del grado di umidità e della temperatura il processo di decomposizione dei pellets dura da 3 a 5 giorni.

Il pellet disgregato non lascia sussistere che una fine polvere grigiastra, idrossido di alluminio che si decompone a sua volta liberando le ultime tracce di fosfuro di alluminio (massimo 1% del peso originale dei pellets) durante la manipolazione delle derrate. I cereali trattati posssono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal trattamento e previa adeguata ventilazione. Dopo l'applicazione e prima dell'immissione dei cereali trattati al consumo, è necessario praticare le usuali norme di bonifica (ventilazione, spazzolatura, ecc).

MODALITÀ D'USO – FUMITOXIN distrugge i parassiti animali in ogni loro stadio di sviluppo: Calandra granaria, Calandra oryzae, Trogoderma granarium, Tribolium spp., Tenebroides mauritanicus, Tinea granella, Plodia interpunctella, Ephestia kueniella, Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne, Acarus siro.

La fumigazione delle celle dei silos può essere fatta mediante distribuzione dei pellets durante la fase di riempimento dei silos utilizzando gli appositi dosatori automatici (Automatic Dispenser). Per incorporare i pellets nei grani già insilati ci si serve di una sonda speciale di facile manipolazione.

- Si impiegano da 10 a 25 pellets di **FUMITOXIN** per tonnellata di grano nei silos ermeticamente chiusi
- Nei cereali in granella, conservati in granai, ammucchiati, coperti con telo di plastica, si raccomandano 15-18 pellets per tonnellata.
- Per la disinfestazione di: leguminose in granella, semi oleaginosi e panelli – frutta secca (da frutti a guscio con seme edule) – tabacco essiccato – cacao in grani – caffè – pepe in grani – manioca in radici e tapioca – sementi – tè, camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio): usare **FUMITOXIN** in ragione di 5 – 10 pellets per metro cubo di ambiente. I pellets devono essere disposti in appositi contenitori (vassoi) e non a diretto contatto con le derrate.

DURATA DEL TRATTAMENTO: essa deve essere sempre in funzione della temperatura ambiente e comunque non dove superare i 7 giorni; è sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura delle derrate è inferiore a 10° C. Per le granaglie destinate alla semina, la durata d'esposizione al gas non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. E' sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30° C.

BONIFICA: Immediatamente dopo la riapertura del deposito – al trattamento effettuato – le derrate e l'ambiente in cui sono conservate devono essere aerate per almeno 24 ore; comunque prima della commercializzazione devono subire una aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es. tabacco in balle) il periodo di aerazione dovrà essere di 72 ore.

Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici.

AVVERTENZA: **FUMITOXIN** SVILUPPA UN GAS TOSSICO – DOVRA' ESSERE IMPIEGATO SOLO DA PERSONALE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE E PATENTE PER L'IMPIEGO DEL GAS TOSSICO IDROGENO FOSFORATO, COME DA D.L. 9/1/1927 n. 147. I locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben aerati. Non fare mai fumigazioni in locali abitati. Aprire le confezioni in piena aria. I contenitori riaperti devono essere utilizzati in una sola operazione. All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto, devono essere posti bene in vista dei cartelli con la dicitura: "PERICOLO DI MORTE – VIETATO AVVICINARSI" (circolare ACIS n. 52 del 9.6.1954)

Aprire le confezioni soltanto in piena aria. Proteggere i pellets dell'acqua e dall'umidità. A contatto con l'acqua liberano gas tossici facilmente infiammabili: in caso di incendio impiegare estintori a polvere secca. Non usare acqua.

FUMITOXIN non è compatibile con altri principi attivi. **FUMITOXIN** può essere fitotossico per le colture e piante non indicate in etichetta. **FUMITOXIN** è tossico per gli animali domestici, bestiame, insetti utili.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

D.D. 30/5/2011

FOSTOGAS B

(PASTIGLIE)

FUMIGANTE SOLIDO PER LA DISINFESTAZIONE INSETTICIDA DEI CEREALI E DELLE DERRATE ALIMENTARI

FOSTOGAS B

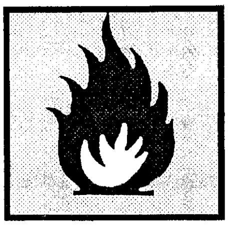
COMPOSIZIONE

Alluminio fosfuro puro ....g 56,7

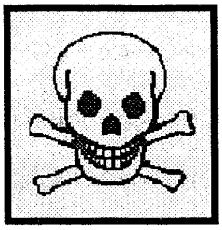
Coformulanti.................................q.b. a g 100

(ogni compressa pesa g 3 e sviluppa 1 g di fosfina pura)

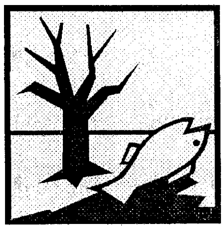
Frasi di rischio: Estremamente infiammabile. Spontaneamente infiammabile all'aria. Molto tossico per inalazione. Provoca ustioni. Altamente tossico per gli organismi acquatici.



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



MOLTO TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalle zona contaminata e mantenerlo a riposo

<u>Titolare dell'autorizzazione:</u>

CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Registrazione Ministero della Sanità n° 8132 del 30.12.1992

Stabilimento di produzione: UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Gujarat Plot N. 3-11 G.I.C.D. Vapi Dist. Valsad (India)

Contenuto netto: 0,96 - 1,5 Kg **Partita n.** ....

AVVERTENZA: Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente di abilitazione all'impiego di gas tossici", come da D.L. 09.01.1927, n. 147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto devono essere posti dei cartelli con la dicitura "Vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (Circolare ACIS n. 52 del 09.06.1954)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio. L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: Gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici. Sintomi acuti: Sintomi lievi. Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; Media gravità. Interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato stuporoso, vertigini convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico. Sintomi cronici: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenze a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinali, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia. **Terapia**: Il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'è emolisi. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

Il FOSTOGAS B uccide i parassiti animali (insetti e acari) che infestano i prodotti vegetali conservati, grezzi o lavorati. Il prodotto è preparato in compresse del peso di 3 g ciascuna, che per effetto dell'umidità dell'aria si decompongono liberando un gas tossico, il fosfuro di idrogeno o fosfina, in ragione di un terzo del loro peso, di odore agliaceo. Il prodotto è formulato in modo tale da graduare la liberazione del fosfuro di idrogeno e da impedirne l'autocombustione. La decomposizione delle compresse inizia 2-4 ore dopo l'apertura del contenitore e termina 3-5 giorni dopo. a seconda della temperatura e del grado di umidità ambientale. L'utilizzo del prodotto per un'azione rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di pastiglie pronte all'uso può essere autorizzato solo all'esterno.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Cereali e leguminose in granella (destinate all'alimentazione e alla semina): - in depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo di massa da fumigare. – In silos a tenuta ermetica: impiegare 2-5 pastiglie per tonnellata di massa da fumigare. – Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata. Nella fase di immissione delle granelle nei depositi, nei magazzini e nei silos, applicare il prodotto automaticamente mediante dosatori. Per le masse già immagazzinate o insilate applicare il prodotto mediante sonde. - Semi oleaginosi e panelli, frutta secca (da frutti a guscio con seme edule), tabacco (essiccato), cacao in grani, caffè, pepe in granuli, manioca (in radici) e tapioca. tè e camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio). In depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo, distribuire uniformemente sulla massa da fumigare sopra appositi vassoi in modo che il prodotto non vada a contatto diretto con le derrate. Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata.

DURATA DEL TRATTAMENTO: l'effetto disinfettante del prodotto si completa in un tempo variabile a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. All'interno delle derrate la fumigazione deve essere protratta per almeno: 5 giorni, con temperatura compresa fra 10 e 15 ° C –4 giorni, con temperatura compresa fra 16-20°C – 3 giorni, con temperatura oltre i 20°C e comunque non deve superare i 7 giorni. Non è consigliabile impiegare il prodotto con temperatura inferiore ai 10°C. Per le granaglie destinate alla semina la durata di esposizione al gas non deve superare le 72 ore e il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. E' sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

BONIFICA: al termine del trattamento non occorre rimuovere le derrate perché la fosfina si volatilizza completamente. E' sufficiente tenere aperte le porte e le finestre dei depositi o togliere i coperchi ai silos per consentire una areazione di almeno 24 ore. Comunque prima della commercializzazione le derrate devono subire una areazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es.tabacco in balle) il periodo di areazione dovrà essere di 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici.

COMPATIBILITÀ

Non si prevede l'impiego del prodotto in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il FOSTOGAS B è tossico per gli animali domestici, il bestiame e gli insetti utili.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

I locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben aerati. Non fare fumigazioni in locali abitati. Aprire le confezioni soltanto in piena aria. E' bene utilizzare per intero il prodotto di un contenitore, altrimenti richiudere ermeticamente con nastro adesivo. Non portare le compresse a contatto con l'acqua od altri liquidi.

TEMPO DI SICUREZZA

I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal termine del trattamento.

<u>ATTENZIONE</u>

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/5/2011

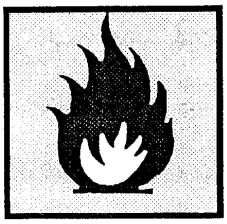
FOSTOGAS

(PASTIGLIE)

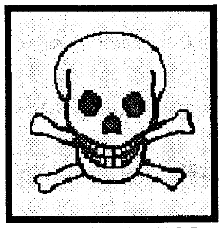
FUMIGANTE SOLIDO PER LA DISINFESTAZIONE INSETTICIDA DEI CEREALI E DELLE DERRATE ALIMENTARI

FOSTOGAS
COMPOSIZIONE
Alluminio fosfuro puro............................g 56,7
Coformulanti................................q.b. a g 100
(ogni compressa pesa g 0,6 e sviluppa 0,2 g di fosfina pura)

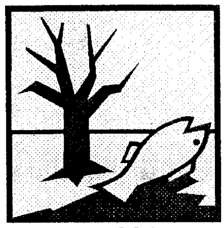
Frasi di rischio: Estremamente infiammabile. Spontaneamente infiammabile all'aria. Molto tossico per inalazione. Provoca ustioni. Altamente tossico per gli organismi acquatici.



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



MOLTO TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalle zona contaminata e mantenerlo a riposo

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Registrazione Ministero della Sanità n° 3470 del 14.01.1980

Stabilimento di produzione: VEB DELICIA - Delitzsch (Germania)

Contenuto netto: 0,96 Kg **Partita n.** ....

AVVERTENZA: Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente di abilitazione all'impiego di gas tossici", come da D.L. 09.01.1927, n. 147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto devono essere posti dei cartelli con la dicitura "Vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (Circolare ACIS n. 52 del 09.06.1954)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio. L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: Gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici. Sintomi acuti: Sintomi lievi. Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; Media gravità. Interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria, stato stuporoso, vertigini convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico. Sintomi cronici: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenze a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinali, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia. **Terapia**: Il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'è emolisi. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il FOSTOGAS uccide i parassiti animali (insetti e acari) che infestano i prodotti vegetali conservati, grezzi o lavorati. Il prodotto è preparato in compresse del peso di 3 g ciascuna, che per effetto dell'umidità dell'aria si decompongono liberando un gas tossico, il fosfuro di idrogeno o fosfina. in ragione di un terzo del loro peso, di odore agliaceo. Il prodotto è formulato in modo tale da graduare la liberazione del fosfuro di idrogeno e da impedirne l'autocombustione. La decomposizione delle compresse inizia 2-4 ore dopo l'apertura del contenitore e termina 3-5 giorni dopo. a seconda della temperatura e del grado di umidità ambientale. L'utilizzo del prodotto per un'azione rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di pastiglie pronte all'uso può essere autorizzato solo all'esterno.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
- Cereali e leguminose in granella (destinate all'alimentazione e alla semina): - in depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo di massa da fumigare. – In silos a tenuta ermetica: impiegare 2-5 pastiglie per tonnellata di massa da fumigare. – Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata. Nella fase di immissione delle granelle nei depositi, nei magazzini e nei silos, applicare il prodotto automaticamente mediante dosatori. Per le masse già immagazzinate o insilate applicare il prodotto mediante sonde. - Semi oleaginosi e panelli, frutta secca (da frutti a guscio con seme edule), tabacco (essiccato), cacao in grani, caffè, pepe in granuli, manioca (in radici) e tapioca, tè e camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio). In depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo, distribuire uniformemente sulla massa da fumigare sopra appositi vassoi in modo che il prodotto non vada a contatto diretto con le derrate. Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata.

DURATA DEL TRATTAMENTO: l'effetto disinfettante del prodotto si completa in un tempo variabile a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. All'interno delle derrate la fumigazione deve essere protratta per almeno: 5 giorni, con temperatura compresa fra 10 e 15 °C –4 giorni, con temperatura compresa fra 16-20°C – 3 giorni, con temperatura oltre i 20°C e comunque non deve superare i 7 giorni. Non è consigliabile impiegare il prodotto con temperatura inferiore ai 10°C. Per le granaglie destinate alla semina la durata di esposizione al gas non deve superare le 72 ore e il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. E' sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.

BONIFICA: al termine del trattamento non occorre rimuovere le derrate perché la fosfina si volatilizza completamente. E' sufficiente tenere aperte le porte e le finestre dei depositi o togliere i coperchi ai silos per consentire una areazione di almeno 24 ore. Comunque prima della commercializzazione le derrate devono subire una areazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es.tabacco in balle) il periodo di areazione dovrà essere di 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici.

COMPATIBILITÀ
Non si prevede l'impiego del prodotto in miscela con altri formulati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il FOSTOGAS è tossico per gli animali domestici, il bestiame e gli insetti utili.

AVVERTENZE IMPORTANTI:
I locali adiacenti a quelli sottoposti al trattamento devono essere ben aerati. Non fare fumigazioni in locali abitati. Aprire le confezioni soltanto in piena aria. E' bene utilizzare per intero il prodotto di un contenitore, altrimenti richiudere ermeticamente con nastro adesivo. Non portare le compresse a contatto con l'acqua od altri liquidi.

TEMPO DI SICUREZZA
I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal termine del trattamento.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/5/2011

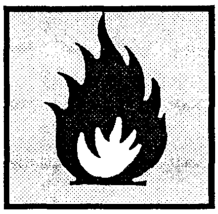
SILGAS B

(PASTIGLIE)

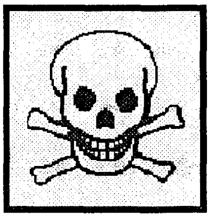
FUMIGANTE SOLIDO PER LA DISINFESTAZIONE INSETTICIDA DEI CEREALI E DELLE DERRATE ALIMENTARI

SILGAS B
COMPOSIZIONE
Alluminio fosfuro puro............................g 56,7
Coformulanti...............................q.b. a g 100
(ogni compressa pesa g 3 e sviluppa 1 g di fosfina pura)

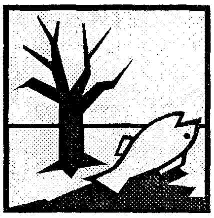
Frasi di rischio: A contatto con l'acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. Altamente tossico per ingestione. A contatto con acidi libera gas altamente tossico. Altamente tossico per gli organismi acquatici.



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



MOLTO TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Non versare acqua sul prodotto. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.: 0547/661523

Registrazione Ministero della Sanità n° 7856 del 27.06.1989

Stabilimento di produzione: VEB DELICIA - Delitzsch (Germania)

Contenuto netto: 0,96 Kg **Partita n.** ....

AVVERTENZA: Il prodotto dovrà essere impiegato solo da personale in possesso della "patente di abilitazione all'impiego di gas tossici", come da D.L. 09.01.1927, n. 147, il quale sarà responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto devono essere posti dei cartelli con la dicitura "Vietato l'ingresso alle persone estranee – pericolo di morte" (Circolare ACIS n. 52 del 09.06.1954)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio. L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sotto forma solida reagisce con l'umidità dell'ambiente formando fosfina. Odore: simile all'acetilene o al pesce marcio. Sintomi: Gas altamente irritante per i polmoni. E' tossico per il SNC, cuore, fegato, reni, sangue e sistemi enzimatici. Sintomi acuti: Sintomi lievi. Possono simulare un'irritazione mucosa con tosse, dispnea, sensazione di freddo, nausea, dolori diaframmatici, cefalea; Media gravità. Interessamento del SNC, affaticabilità, apatia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremori, vomito e diarrea, dispnea e cianosi, shock, edema polmonare, forti dolori muscolari, oliguria. stato stuporoso, vertigini convulsioni, paralisi, ittero, segni ECG di dilatazione ventricolare ed enzimatici di danno miocardico. Sintomi cronici: Dosi subtossiche provocano odontalgia, gonfiori mandibolari fino alla necrosi. Anoressia e perdita di peso, anemia e tendenze a fratture spontanee, senso di inquietudine, affaticabilità, cefalea, vertigini, sete, disturbi della visione, della parola e della deambulazione. E' possibile la tosse con escreato verde fluorescente. I dati maggiori si riscontrano a carico del SNC e dei sistemi gastrointestinali, respiratorio e renale. I dati di laboratorio dimostrano frequentemente ematuria, bilirubinuria ed alterazioni degli enzimi epatici. Le elevazioni della CPK e CPK-MB sono probanti per un danno del *muscolo cardiaco generalmente del tipo focale, con possibile edema polmonare ed insufficienza congestizia*. **Terapia**: Il paziente va ospedalizzato prontamente; in caso d'ingestione svuotamento gastrico sotto visione endoscopica, protettori della mucosa H2 antagonisti; plasmaferesi se c'è emolisi. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
Il SILGAS B uccide i parassiti animali (insetti e acari) che infestano i prodotti vegetali conservati, grezzi o lavorati. Il prodotto è preparato in compresse del peso di 3 g ciascuna, che per effetto dell'umidità dell'aria si decompongono liberando un gas tossico, il fosfuro di idrogeno o fosfina in ragione di un terzo del loro peso, di odore agliaceo. Il prodotto è formulato in modo tale da graduare la liberazione del fosfuro di idrogeno e da impedirne l'autocombustione. La decomposizione delle compresse inizia 2-4 ore dopo l'apertura del contenitore e termina 3-5 giorni dopo, a seconda della temperatura e del grado di umidità ambientale. L'utilizzo del prodotto per un'azione rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di pastiglie pronte all'uso può essere autorizzato solo all'esterno.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
- Cereali e leguminose in granella (destinate all'alimentazione e alla semina): - in depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo di massa da fumigare. – In silos a tenuta ermetica: impiegare 2-5 pastiglie per tonnellata di massa da fumigare. – Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata. Nella fase di immissione delle granelle nei depositi, nei magazzini e nei silos, applicare il prodotto automaticamente mediante dosatori. Per le masse già immagazzinate o insilate applicare il prodotto mediante sonde. - Semi oleaginosi e panelli, frutta secca (da frutti a guscio con seme edule), tabacco (essiccato), cacao in grani. caffè. pepe in granuli. manioca (in radici) e tapioca. tè e camomilla (solo se non confezionati per la vendita al dettaglio). in depositi e magazzini a tenuta ermetica: impiegare 1-5 pastiglie per metro cubo, distribuire uniformemente sulla massa da fumigare sopra appositi vassoi in modo che il prodotto non vada a contatto diretto con le derrate. Nel caso di masse coperte con telo di plastica impiegare 3-6 pastiglie per tonnellata.
DURATA DEL TRATTAMENTO: l'effetto disinfettante del prodotto si completa in un tempo variabile a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. All'interno delle derrate la fumigazione deve essere protratta per almeno: 5 giorni. con temperatura compresa fra 10 e 15 ° C –4 giorni, con temperatura compresa fra 16-20°C – 3 giorni, con temperatura oltre i 20°C e *comunque non deve superare i 7 giorni. Non è consigliabile impiegare il prodotto con* temperatura inferiore ai 10°C. Per le granaglie destinate alla semina la durata di esposizione al gas non deve superare le 72 ore e il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%. E' sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30°C.
BONIFICA: al termine del trattamento non occorre rimuovere le derrate perché la fosfina si volatilizza completamente. E' sufficiente tenere aperte le porte e le finestre dei depositi o togliere i coperchi ai silos per consentire una areazione di almeno 24 ore. Comunque prima della commercializzazione le derrate devono subire una areazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore. Per le merci fortemente compresse (es.tabacco in balle) il periodo di areazione dovrà essere di 72 ore. Accertare l'assenza del gas con le speciali attrezzature rilevatrici.
COMPATIBILITÀ
Non si prevede l'impiego del prodotto in miscela con altri formulati.
RISCHI DI NOCIVITÀ
Il SILGAS B è tossico per gli animali domestici. il bestiame e gli insetti utili.
AVVERTENZE IMPORTANTI:
***I locali adiacenti a quelli** sottoposti **al trattamento** devono essere ben aerati. Non fare fumigazioni in locali abitati. Aprire le confezioni soltanto in piena aria. E' bene utilizzare per intero il prodotto di un contenitore, altrimenti richiudere ermeticamente con nastro adesivo. Non portare le compresse a contatto con l'acqua od altri liquidi.*
TEMPO DI SICUREZZA
I prodotti trattati possono essere immessi al consumo soltanto dopo 6 giorni dal termine del trattamento.
ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/5/2011

11A08370

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2011.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti già svolti dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimento amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 2/2008 del 18 giugno 2008 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Sentito in data 14 e 28 aprile 2010 l'Osservatorio Provinciale sulle attività di facchinaggio in merito alla determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi di facchinaggio;

Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e logistica» 13 giugno 2000 e successivi accordi, intese e rinnovi sottoscritti da AGCI Servizi, ANCST - LEGACOOP e Federlavoro e Servizi CONFCOOPERATIVE e da FILT - CGIL, FIT- CISL e UILTRASPORTI, associazioni maggiormente rappresentative sul territorio;

Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;

Visto il protocollo Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo - Centrali Cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007;

Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - c.d. «Milleproroghe» - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera *a)*, legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);

Considerato i seguenti indicatori economici:

1. gli indici ISTAT del costo della vita, le retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2009 e i parametri relativi al potere d'acquisto dell'euro nella nostra provincia e nelle province limitrofe;

2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3. gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria

Decreta:

a) le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate nelle allegate tabelle:

secondo quanto indicato dalla tabella A, allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° maggio 2011;

secondo quanto indicato dalla tabella B (rinnovo contrattuale), allegata al presente decreto;

b) L'incremento medio rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2008 è pari al 1,60%.

Reggio Emilia, 28 aprile 2011

Il direttore provinciale: BERTONI

TABELLA A

Parte comune a tutti i lavori di facchinaggio:

1. Definizioni: Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 delle tabelle allegate al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotto ed ai semilavorati.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche e di documenti, ecc.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, ecc.

2. Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22.00 alle ore 6.00 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione dell'indennità festiva del 50% se diurno e del 75% se notturno.

3. Indennità di attesa: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità pari a € 17,20 per ogni ora o frazione di ora inattesa;

4. Intemperie: l'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata delle esposizioni alle intemperie.

5. Contributi: le tariffe per i lavoratori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di detti contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti;

6. Lavori non compresi nel tariffario: per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, si farà riferimento alle voci che hanno maggiore affinità;

7. I danni verso il committente o verso i terzi sono a carico delle Cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando causati da loro colpa.

8. Igiene e sicurezza: Le Imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni e modificazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento dell'attività.

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro e tonnellate.

VOCI	VALORI TARIFFARI
LAVORI IN ECONOMIA NON MISURABILI A PESO O A QUANTITÀ	
Per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di € **20,30** per lavoratore con impegno minimo di 4 ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana;.	
CARNI E SALUMI	
Scarico o carico da automezzo o vagone del frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa	14,17
Scarico o carico da automezzo o vagone del frigo e viceversa delle merci Sopraccitate in ceste o cassette	14,17
Carni fresche con sistemazione in frigo e accatastamento fino a 2 metri	19,95
Scarico o carico di mezzane di carne fresca o di carne congelata con osso	13,86
FORMAGGI	
Scarico o carico a mano di formaggi in forme o cestelli fino a 25 kg.	18,40
Scarico o carico a mano di formaggi in forme o cestelli oltre i 25 kg.	37,77
COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI	
Scarico con sistemazione in magazzino, carico su vagone o automezzo	11,80
CEREALI	
Scarico o carico di farine, farinacei, mangimi composti, grano di seme, granoturco, patate, cipolle	7,26
per incestare o incassettare patate, cipolle, barbabietole	7,85
FRUTTA E VINI	
frutta e verdura in ceste o casse	8,00
vino e liquori in cartone	12,92

FRUTTA DA O SU CARRI AGRICOLI

Carico e stivaggio di carri leggeri trainati da trattori fino a 75 cv	7,00 ad unità
Carico e stivaggio di carri pesanti trainati da trattori oltre a 75 cv	10,00 ad unità
Scarico di carri leggeri trainati da trattori fino a 75 cv	3,95 ad unità
scarico di carri pesanti trainati da trattori oltre a 75 cv	6,00 ad unità

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino e viceversa di gesso, cemento e calce, graniglia alla rinfusa	7,60
Scarico o carico con montacarico da automezzo a magazzino e viceversa di marmi, pietre, granito in lastre, piastrelle	7,60
Scarico o carico a mano da automezzo a magazzino e viceversa di piastrelle per pavimenti e rivestimenti	9,00
Scarico o carico con gru di terra refrattaria alla rinfusa	7,26
Scarico o carico a mano di tubi in gres o cemento, di vasi in terra o plastica	8,61

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio	22,00 all'ora
Traslochi e facchinaggio generico	21,50 all'ora
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria	0,50

N.B.: eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice

MERCE VARIA

Scarico o carico con montacarico da automezzo a magazzino e viceversa di:

grassi combustibili in fusti	7,50
merce in scatole o pacchetti	9,72
merce insaccata in sacchi da 25 kg	6,90
merce insaccata in sacchi da 50 kg	6,00
Scarico o carico a mano da automezzo a magazzino e viceversa di legnami in tavolette o travette	14,75
Scarico o carico a mano da automezzo di rottami di ferro e rottami vari	7,31

ALTRE ATTIVITA'

Insaccatura con pala	6,96
Insaccatura con altri sistemi	4,27
Legatura	0,10 ad unità
Legatura ed egalizzazione	0,18 ad unità

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte do maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50Kg. E per specifiche attività.

Reggio Emilia, 28 aprile 2011

Il direttore: BETTONI

ALLEGATO *B*

CCNL Trasporto e spedizioni merci - costo orario soci-lavoratori settore facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

OPERAI

01/01/2011	3° livello S spec super	3° livello J specializ	4° livello S qualificati	4° livello J	5° livello comuni	6° livello S manovali	6° livello J
retribuzione congl.	8,6153	8,3881	7,9766	7,7626	7,6085	7,1040	6,9318
scatti anzianità - 2 -	0,2951	0,2889	0,2767	0,2767	0,2644	0,2460	0,2460
Edr	0,0595	0,0580	0,0551	0,0551	0,0526	0,0492	0,0492
totale orario	**8,9699**	**8,7351**	**8,3084**	**8,0944**	**7,9255**	**7,3991**	**7,2269**
istituti differiti * 100%	2,1354	2,0790	1,9768	1,9237	1,8853	1,7599	1,7394
Ferie **	0,7226	0,7036	0,6690	0,6512	0,6382	0,5959	0,5815
assenze - 5%	0,5914	0,5759	0,5477	0,5335	0,5224	0,4877	0,4774
totale orario complessivo	**12,4194**	**12,0935**	**11,5019**	**11,2028**	**10,9714**	**10,2426**	**10,0252**
Inps (op 25,29%)	3,1409	3,0584	2,9088	2,8332	2,7747	2,5904	2,5354
Inail (op 0,64%)	0,7948	0,7740	0,7361	0,7170	0,7022	0,6555	0,6416
totale oneri prev.	**3,9357**	**3,8324**	**3,6450**	**3,5502**	**3,4768**	**3,2459**	**3,1770**
TFR 100%	0,7495	0,7297	0,6939	0,6755	0,6619	0,6180	0,6032
rival TFR *** 3,485981%	0,0880	0,0857	0,0815	0,0793	0,0777	0,0726	0,0708
Irap (op 1,35%)	0,4685	0,4549	0,4303	0,4178	0,4082	0,3779	0,3687
Ires su Irap 27,50%	0,1288	0,1251	0,1183	0,1149	0,1123	0,1039	0,1014
totale costo orario	**17,7899**	**17,3214**	**16,4709**	**16,0405**	**15,7083**	**14,6609**	**14,3463**

(*) tredicesima, quattordicesima, permessi, ex festività (dall'1-7-2009)

(**) Le ferie devono essere pagate al momento del godimento

(***)tasso di rivalutazione al 31-12-2010: Il calcolo è effettuato sul maturato di 4 anni.

Tolta la Pasqua come festività (essendo sempre di domenica) , inserito Edr (sezione prima).

11A07710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2011.

Modifica del decreto 19 settembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 234 dell'8 ottobre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 26 maggio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 19 settembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it/

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A07709

DECRETO 6 giugno 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Colli Amerini» in «Amelia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela DOC Colli Amerini, intesa ad ottenere modifica della denominazione «Colli Amerini» in «Amelia» ed alla modifica del relativo disciplinare di produzione.

Visto il parere favorevole della Regione Umbria, sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 293 del 16 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione «Colli Amerini» in «Amelia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Amerini», riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, già a partire dalla vendemmia 2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Amelia», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Amelia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Amelia» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "AMELIA"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata "Amelia" è riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva, Grechetto, Ciliegiolo, Ciliegiolo riserva, rosato, novello, Malvasia, Merlot e Merlot riserva, Sangiovese, Sangiovese riserva, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Amelia" bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Amelia" Malvasia: Malvasia toscana minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Amelia" Grechetto: Grechetto minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Amelia" Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva: Ciliegiolo minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Amelia" rosso, rosso riserva, rosato, novello e Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Amelia" Sangiovese e Sangiovese riserva: Sangiovese minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

"Amelia" Merlot e Merlot riserva: Merlot minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a Denominazione di origine controllata “Amelia”, comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Alviano, Amelia, Calvi dell’Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Stroncone e Terni.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata “Amelia” devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 – 450 metri s.l.m).
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.500 ceppi ettaro.
4. È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita soltanto l’irrigazione di soccorso prima dell’invaiatura.
5. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine “Amelia” non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini, ad eccezione della tipologia “Amelia” rosso riserva , Ciliegiolo riserva e Sangiovese riserva la cui produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare le 11 tonnellate per ettaro.
6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Amelia” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Amelia” devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50 % vol per il bianco ed il Grechetto;
10,50 % vol per il rosso, rosato e per il novello;
11,00 % vol per la Malvasia;
12,00 % vol per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese;
12,50 % vol per il rosso riserva, Merlot riserva, Sangiovese riserva e per il Ciliegiolo riserva.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, maturazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.3.
2. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Amelia” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
3. Per le tipologie bianco, Malvasia, rosato, rosso, novello, rosso riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva, Sangiovese a Sangiovese riserva Merlot e Merlot riserva è consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

4. L'arricchimento è ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata "Amelia", con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche di arricchimento previste dalla vigente normativa.
5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
6. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" Merlot, rosso, Ciliegiolo e Sangiovese, possono fregiarsi della qualificazione "riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° Novembre dell'anno della vendemmia.
7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due (2) anni; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Amelia", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Amelia" bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fruttato, molto intenso;
sapore: secco, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Amelia" rosso e rosso riserva:
colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;
odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;
sapore: secco, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol per il rosso, 12,50% vol per il rosso riserva;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

"Amelia" Merlot e Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;
odore: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;
sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol per il Merlot, 12,50% vol per il Merlot riserva;
acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

“Amelia” rosato:
colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Amelia” novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Amelia” Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Amelia” Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: persistente, fine, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

“Amelia” Sangiovese e Sangiovese riserva:
colore: rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, giustamente tannico, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol per il Sangiovese, 12,50% vol per il Sangiovese riserva;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l per il Sangiovese e 24,00 g/l per il Sangiovese Riserva.

“Amelia” Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: ampio, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol per il Ciliegiolo, 12,50% vol per il Ciliegiolo riserva;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l per il Ciliegiolo e 24,00 g/l per il Ciliegiolo Riserva.
“Amelia” Vin Santo:

colore: giallo dorato fino all'ambrato con l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l.
estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.
acidità volatile massima: 3,00 g/l.

"Amelia" Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, vellutato, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
acidità volatile massima: 40 meq/l.

Articolo 7

1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.
2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" di cui all'art.1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

1. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.
2. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.
3. La chiusura con tappo a vite e a strappo è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto da 1 a 5 litri.
4. Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre, chiusi con tappo raso bocca.
5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia", che non utilizzano la qualifica riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità minima di 3 litri e massima di 10 litri.
6. I vini "Amelia" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri chiusi con tappo raso bocca.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
AMELIA BIANCO	B421	X	888	1	X	X	A	0	X
AMELIA ROSSO	B421	X	999	2	X	X	A	0	X
AMELIA ROSSO RISERVA	B421	X	999	2	A	X	A	1	X
AMELIA ROSATO	B421	X	999	3	X	X	A	0	X
AMELIA CILIEGIOLO	B421	X	062	2	X	X	A	0	X
AMELIA CILIEGIOLO RISERVA	B421	X	062	2	A	X	A	1	X
AMELIA GRECHETTO	B421	X	095	1	X	X	A	0	X
AMELIA MALVASIA	B421	X	132	1	X	X	A	0	X
AMELIA MERLOT	B421	X	146	2	X	X	A	0	X
AMELIA MERLOT RISERVA	B421	X	146	2	A	X	A	1	X
AMELIA NOVELLO	B421	X	999	2	C	X	A	0	X
AMELIA SANGIOVESE	B421	X	218	2	X	X	A	0	X
AMELIA SANGIOVESE RISERVA	B421	X	218	2	A	X	A	1	X
AMELIA VIN SANTO	B421	X	888	1	E	X	A	1	X
AMELIA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B421	X	999	2	E	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI AMERINI BIANCO	B251	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI AMERINI ROSSO	B251	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI AMERINI ROSSO SUPERIORE	B251	X	999	2	B	X	A	0	X
COLLI AMERINI ROSATO	B251	X	999	3	X	X	A	0	X
COLLI AMERINI MALVASIA	B251	X	132	1	X	X	A	0	X
COLLI AMERINI MERLOT	B251	X	146	2	X	X	A	0	X
COLLI AMERINI MERLOT RISERVA	B251	X	146	2	A	X	A	1	X
COLLI AMERINI NOVELLO	B251	X	999	2	C	X	A	0	X

11A07854

DECRETO 8 giugno 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- piogge alluvionali del 9 settembre 2010 nella provincia di Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Salerno: - piogge alluvionali del 9 settembre 2010;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Ravello, Scala.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

11A08005

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo notificato I.M.Q. S.p.a. in Milano, a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 28 dicembre 2010, con la quale l'Organismo I.M.Q. S.p.a., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato I.M.Q. S.p.a. con sede in Via Quintiliano, 43, 20138 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento – ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07999

DECRETO 23 maggio 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo notificato Istituto M. Masini S.r.l. in Rho, a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2010, con la quale l'Organismo Istituto M. Masini S.r.l., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato Istituto M. Masini S.r.l., con sede in Via Moscova, 11, 20017 Rho (Milano), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento – ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08000

DECRETO 23 maggio 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo notificato Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l in Cabiate, a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2010, con la quale l'Organismo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., con sede in Via Europa, 28, 22060 Cabiate (Milano), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento – ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 giugno 2011.

Acertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n.1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell' Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, modificato ed integrato con successive delibere del Comitato direttivo, del Comitato di gestione e vigente dal 1° gennaio 2011;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio, ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Verificato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 6 maggio 2011 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno, come confermato dal parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente del Friuli-Venezia Giulia, espresso con nota datata 24 maggio 2011 protocollo n. 404/2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Decreta:

accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone in data 6 maggio 2011.

Trieste, 6 giugno 2011

Il direttore regionale: SCHILLACI VENTURA

11A07954

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio «241 PA», è stata cancellata d'ufficio dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo con determinazione del segretario generale n. 26 del 4 maggio 2011 e con nota prot. n. 18024 del 18 maggio 2011 è stata invitata a provvedere alla riconsegna del punzone in sua dotazione.

Impresa: «Lo Nigro Stefano» con sede in Altofonte (Palermo) - via Belvedere, 38 - assegnataria del marchio «241 PA».

11A07374

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 giugno 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Omicidio stradale: introduzione dei reati di omicidio, lesioni e danneggiamento stradali conseguenti alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope e con l'abuso di alcol e altre norme di contrasto all'uso di sostanze alcoliche".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma in Via Luisa di Savoia n. 16 - 00196 presso la Direzione Nazionale del Movimento Politico "La Destra", tel. n. 06/32650421.

11A08296

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «La Centrale servizi fiduciari S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 23 maggio 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 13 giugno 2005, alla società «La Centrale servizi fiduciari S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04496780968, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

11A07373

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-142) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100110621